

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

Nn. 4833, 4855 e 4873-A

Relazione orale

Relatrice BETTONI BRANDANI

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 5 marzo 2001

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore
cardiaco esterno (4833)

d'iniziativa dei senatori MONTELEONE, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, MARRI, BATTAGLIA, BORNACIN, CURTO, DEMASI, PALOMBO, BASINI, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI, DE CORATO, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERENA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO, ZAMBRINO, FOLLIERI, MIGNONE, VELTRI, DI ORIO, BRUNI, NIEDDU, VENTUCCI, PETTINATO, CIRAMI, CARELLA, ZILIO, CASTELLANI Pierluigi, MONTAGNINO, DIANA Lino, RESCAGLIO, MURINEDDU, GUBERT, TAROLLI, BIASCO, PIREDDA, DANZI, CALLEGARO, ZANOLETTI, LASAGNA, PASTORE, GERMANÁ, SELLA DI MONTELUCE, TIRELLI, IULIANO, PAPINI, MAZZUCA POGGIOLINI, LEONI, WILDE, MAGGIORE, LAURO, MELONI, TRAVAGLIA, CENTARO, VERALDI, LAURIA Baldassare, DE ANNA, PIANETTA, GAMBINI, PERUZZOTTI, CORRAO, CARCARINO e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2000

Disposizioni per la diffusione della defibrillazione cardiaca
precoce nei luoghi di lavoro (4855)

—————
d’iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2000

—————
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE)
da parte di personale non sanitario (4873)

—————
**d’iniziativa dei senatori GAMBINI, GUERZONI, PARDINI, D’URSO,
MAZZUCA POGGIOLINI e MASCIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2000

—————

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente.	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge:		
testo proposto dalla Commissione	»	5
n. 4833, d’iniziativa dei senatori Monteleone ed altri . .	»	6
n. 4855, d’iniziativa del senatore Bonatesta.	»	7
n. 4873, d’iniziativa dei senatori Gambini ed altri	»	8

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sui disegni di legge n. 4833 e n. 4873

13 febbraio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 4873, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Quanto al disegno di legge n. 4833, formula un parere non ostativo osservando che quanto previsto dall'articolo 3 appare lesivo delle attribuzioni delle regioni.

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sul disegno di legge n. 4855

28 febbraio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
in ambiente extraospedaliero**

Art. 1.

*(Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
in ambiente extraospedaliero)*

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 4833

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MONTELEONE ED ALTRI

Art. 1.

(Definizione dell'apparecchio)

1. Il defibrillatore cardiaco esterno è uno strumento in grado di erogare una o più scariche elettriche potenzialmente capaci di interrompere le aritmie cardiache responsabili della maggior parte dei casi di arresto del cuore.

2. Il defibrillatore cardiaco esterno viene definito:

a) «convenzionale», quando prevede l'analisi elettrocardiografica da parte del medico ed il suo conseguente eventuale intervento;

b) «automatico», quando analizza il ritmo del cuore, identifica l'aritmia ed eroga automaticamente lo *shock* elettrico, ove necessario;

c) «semiautomatico», quando analizza il ritmo cardiaco, identifica l'aritmia, si predispone automaticamente alla scarica elettrica,

ma invita l'operatore, verbalmente o tramite messaggio scritto, ad erogare la scarica medesima.

Art. 2.

1. Il personale medico è autorizzato all'utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno.

Art. 3.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni organizzano corsi di formazione per l'abilitazione del personale paramedico all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno.

Art. 4.

1. In caso di immediato pericolo di vita del paziente, il personale paramedico abilitato ai sensi dell'articolo 3 è autorizzato ad utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno a scopo diagnostico-terapeutico, sotto il controllo del personale medico ovvero in assenza di esso.

DISEGNO DI LEGGE N. 4855

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BONATESTA

—

Art. 1

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento in cui sono definiti i principi e i criteri per l'organizzazione dei corsi che consentano la formazione e l'aggiornamento dei soccorritori laici abilitati ad effettuare la manovra di defibrillazione cardiaca precoce, mediante l'utilizzazione di apposite apparecchiature semiautomatiche.

Art. 2

1. I cittadini che abbiano i requisiti previsti dal regolamento cui all'articolo 1 possono attuare la manovra di defibrillazione cardiaca precoce.

2. In ogni luogo di lavoro, pubblico e privato, deve essere sempre presente e disponibile almeno un soggetto in possesso della abilitazione di soccorritore per la defibrillazione cardiaca precoce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, ovvero, qualora ciò non sia possibile, personale medico specializzato.

3. Le spese per l'acquisto del defibrillatore cardiaco semiautomatico sono detraibili ai fini fiscali.

4. La defibrillazione cardiaca precoce non può essere effettuata senza il collegamento logistico ed organizzativo con i locali Sistemi di emergenza 118 per la loro competenza nel soccorso territoriale.

DISEGNO DI LEGGE N. 4873

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GAMBINI ED ALTRI

Art. 1.

1. I defibrillatori semiautomatici (DAE) non sono da considerare presidio di uso prettamente medico ed infermieristico e ne è, pertanto, consentito l'uso anche a personale non sanitario che abbia frequentato e superato corsi di aggiornamento specifico, anche

all'interno dei corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, secondo i protocolli approvati a livello nazionale ed internazionale, e che effettui il periodico aggiornamento previsto dai medesimi protocolli.

Art. 2.

1. L'utilizzo del defibrillatore non è consentito al di fuori del collegamento logistico ed organizzativo con il Sistema di emergenza 118 competente per territorio.